

## **DELIBERA N. 88/11/CIR**

### **APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2011 RELATIVA AL SERVIZIO *WHOLESALE LINE RENTAL (WLR)***

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, Suppl. Ordinario n. 154;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS recante “Approvazione della proposta di impegni presentata dalla Società Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 719/08/CONS recante “Variazione dei prezzi dei servizi di accesso di Telecom Italia S.p.A. a partire dal 1° febbraio 2009”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio 2009;

VISTA la delibera n. 114/07/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2007 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007;

VISTA la delibera n. 48/08/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2008 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 14 agosto 2008, Suppl. Ordinario n. 194;

VISTA la delibera n. 35/09/CIR recante “Approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2009, Suppl. Ordinario n. 161;

VISTA la delibera n. 51/09/CIR recante “Modifiche alla delibera n. 35/09/CIR recante approvazione dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2009 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 6 novembre 2009;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS recante “Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di

mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010, Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS recante "Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 54/10/CIR recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010, Suppl. Ordinario n. 193;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS recante "Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010, Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l'anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 27 ottobre 2010 ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l'anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 11 aprile 2011 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della delibera n. 578/10/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia, prot. 1932 dell'11 aprile 2011, con cui la stessa ha rappresentato di aver predisposto le condizioni economiche a *network cap* per il 2011 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) applicando ai prezzi 2010 proposti nell'Offerta di Riferimento 2010 del 2 febbraio 2011 le variazioni percentuali, per ciascuno dei panieri del servizio WLR, definite all'art. 3 della delibera n. 578/10/CONS. Telecom Italia, con la suddetta nota, ha altresì comunicato, per i servizi WLR soggetti a *network cap*, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia, prot. 2080 del 19 aprile 2011, con cui la stessa ha fornito all'Autorità i dati inerenti il grado di recupero dei costi sostenuti per il *set-up* del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR);

VISTA la delibera n. 71/11/CONS recante “Esito della verifica degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell’applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all’ingrosso per l’anno 2011”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2011;

CONSIDERATO che in esito alle verifiche di cui alla delibera n. 71/11/CONS, sono da ritenersi applicabili, ai sensi dell’art. 1, comma 2 della stessa, le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi *Wholesale Line Rental* (WLR) a *network cap* previste dalla delibera n. 578/10/CONS per l’anno 2011;

VISTA la delibera n. 27/11/CIR recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2011;

CONSIDERATO che detta delibera approva, senza modifiche, i prezzi dei servizi a *network cap* proposti da Telecom Italia, per il 2010, nell’Offerta di Riferimento del 2 febbraio 2011 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) e che tali prezzi rappresentano il valore iniziale del meccanismo di *network cap* dei prezzi 2011;

VISTA la delibera n. 45/11/CIR recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 16 maggio 2011;

VISTE le istanze di audizione pervenute da parte delle società Fastweb S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE in data 21 giugno 2011 le società Fastweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la nota di Telecom Italia, prot. 2334 del 4 maggio 2011, con cui la società ha comunicato la cessazione del *bonus* di traffico in ambito WLR a partire dal 1° luglio 2011;

VISTA la nota di Telecom Italia, prot. 3739 del 7 luglio 2011, inviata ad integrazione di quanto dalla stessa rappresentato nell’audizione del 21 giugno 2011;

VISTI i contributi inviati dalle società Fastweb S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e Telecom Italia S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

## 1. QUADRO REGOLAMENTARE

### 1.1. Aspetti generali

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare, relativo ai servizi *wholesale* in oggetto, richiamato nelle sezioni I e II della delibera n. 54/10/CIR.
2. Si richiama, in particolare, che l'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS ha imposto a Telecom Italia l'obbligo di controllo dei prezzi per il WLR e per le relative prestazioni accessorie attraverso l'introduzione di un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi. L'art. 9, comma 2, lettere *c)* e *d)* della suddetta delibera prevede, in particolare, che per i servizi WLR, le prestazioni associate ed i relativi servizi accessori, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei panieri, così come definiti nell'art. 65 della medesima delibera n. 731/09/CONS.
3. L'art. 65, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, inerente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi per i servizi *Wholesale Line Rental* venduti sia ai clienti residenziali che ai clienti non residenziali, prevede inoltre che il meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (IPC-X, *Network Cap*), di cui all'art. 9 della stessa delibera, si applichi ai canoni ed ai contributi relativi al servizio WLR, alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori, così come specificati ai punti *i* e *ii* del comma 4 dell'art. 13.
4. Per i servizi di cui al precedente punto 3 sono stati definiti, all'art. 65 comma 2 della delibera n. 731/09/CONS, n. 4 panieri, la cui composizione è riportata rispettivamente negli allegati 23, 24, 25 e 26 alla medesima delibera:

*Paniere A*: canoni relativi al servizio WLR per la clientela residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

*Paniere B*: contributi *una tantum* relativi al servizio WLR per la clientela residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

*Paniere C*: canoni relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale e canoni relativi alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori;

*Paniere D*: contributi *una tantum* relativi al servizio WLR per la clientela non residenziale ed alle corrispondenti prestazioni associate e servizi accessori.

5. Ai sensi dell'art. 65, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, ai prezzi dei canoni mensili del servizio WLR relativi alla clientela residenziale e non residenziale si applica uno sconto mensile pari rispettivamente a 0,17 Euro e 0,10 Euro, corrispondente al cosiddetto *bonus* di traffico praticato da Telecom Italia alle offerte di accesso al dettaglio per le due tipologie di clientela. Tali *bonus* non rientrano nel calcolo del *network cap* per i servizi WLR e possono essere rivisti in sede di valutazione annuale dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei *bonus* di traffico effettivamente praticati da Telecom Italia ai propri clienti.
6. Ai sensi dell'art. 65, comma 9, della delibera n. 731/09/CONS, qualora, a valle delle verifiche sul grado di recupero dei costi sostenuti da Telecom Italia per il *set-up* del servizio WLR tali costi non risultino ancora del tutto recuperati, è previsto un contributo addizionale a quello di attivazione pari ad Euro 5,25. "Tale contributo è da intendersi temporaneo ed è dovuto solo fino all'avvenuto recupero dei costi sostenuti per il *set-up* del servizio WLR".

## **1.2. Il modello BU-LRIC**

7. Ai sensi dell'art. 65, commi 3 e 4, della delibera n. 731/09/CONS, i valori dei vincoli di *cap*, da applicarsi ai Panieri *A*, *B*, *C* e *D* per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom-up* di cui all'art. 73 della stessa delibera. In particolare per il paniere *A*, di cui all'art. 65, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, è previsto lo stesso valore del vincolo (complessivo) di variazione dei prezzi fissato per i servizi di accesso disaggregato (paniere *A* di cui all'art. 60, comma 2).
8. Come specificato al punto 303 delle premesse alla delibera n. 578/10/CONS, l'Autorità – data la sostanziale omogeneità dei costi sottostanti ai servizi WLR destinati alla clientela residenziale e a quella non residenziale – ha ritenuto opportuno fissare le variazioni percentuali annue previste per il paniere *C* del servizio WLR (canoni WLR per clienti non residenziali) in modo tale che il prezzo di tale servizio converga, nel 2012, al prezzo del servizio WLR residenziale risultante dal modello per il medesimo anno.
9. Le condizioni economiche, valide per il 2011, dei servizi WLR soggetti a *network cap* sono verificate dall'Autorità tenendo conto dei volumi comunicati da Telecom Italia ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS.
10. Con delibera n. 578/10/CONS l'Autorità ha svolto gli adempimenti di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. L'art. 3 della delibera n. 578/10/CONS (Vincoli di

*cap* ai prezzi dei servizi di *Wholesale Line Rental*) prevede che “ai fini dell’applicazione del meccanismo di *network cap* di cui agli articoli 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di *Wholesale Line Rental* di Telecom Italia, elencati nell’articolo 65 della medesima delibera – tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 5 [della delibera n. 578/10/CONS] – sono quelli indicati nella tabella sotto riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda l’anno 2010, le variazioni sono applicate rispetto ai prezzi contenuti nelle Offerte di Riferimento 2009 relative ai medesimi servizi, come approvate dall’Autorità”.

**Variazioni percentuali annuali per i servizi di *Wholesale Line Rental***

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
<b>2010*</b>	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%
<b>2011</b>	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%
<b>2012</b>	3,01%	1,13%	-13,34%	1,13%

\*Dal 1° maggio 2010

11. I valori di partenza cui applicare le variazioni percentuali per l’anno 2011, determinate dal modello *BU-LRIC* di cui all’art. 3 della delibera n. 578/10/CONS, sono, ai sensi dell’art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi WLR a *network cap* approvati dall’Autorità per il 2010.
12. L’art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l’applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi è condizionata, per gli anni 2011 e 2012, all’esito di una verifica, da parte dell’Autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all’ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia.
13. L’esito della suddetta verifica è stato ritenuto positivo con la delibera n. 71/11/CONS. Pertanto, sono da ritenersi applicabili, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della stessa delibera, le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi (a *network cap*) WLR previste, per l’anno 2011, dalla delibera n. 578/10/CONS.

**1.3. L’approvazione dei prezzi dei servizi WLR a *network cap* per il 2010**

14. Con delibera n. 27/11/CIR l'Autorità ha approvato senza modifiche, alla luce delle previsioni di cui alla delibera n. 731/09/CONS e n. 54/10/CIR, le condizioni economiche dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi WLR per l'anno 2010 pubblicata da Telecom Italia in data 2 febbraio 2011.
15. Tali prezzi sono pertanto utilizzati, ai fini delle verifiche dei prezzi WLR 2011 (proposti nell'Offerta di Riferimento dell'11 aprile 2011), come valore iniziale del meccanismo di *network cap*.

#### **1.4. Considerazioni conclusive**

16. Alla luce del quadro normativo su richiamato l'Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, ha svolto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 45/11/CIR, le valutazioni delle condizioni economiche dei servizi WLR a *network cap* per il 2011, sulla base dei prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento dell'11 aprile 2011, dei prezzi approvati per il 2010 e dei volumi comunicati dalla stessa ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. L'Autorità ha altresì svolto le valutazioni sulle condizioni economiche 2011 dei servizi WLR non inclusi nei panieri soggetti al rispetto del vincolo di *network cap*.
17. Le condizioni economiche dei servizi WLR per l'anno 2011, come approvate dal relativo provvedimento, decorrono, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2011.
18. Ciò premesso, terminata la consultazione pubblica avviata con delibera n. 45/11/CIR, il presente provvedimento approva l'Offerta di Riferimento dei servizi WLR 2011. Si riportano nelle sezioni seguenti (2, 3 e 4) gli esiti delle valutazioni svolte.

## **2. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL 2011 RELATIVE AI SERVIZI WLR A NETWORK CAP**

### ***Premessa***

19. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha comunicato, con nota dell'11 aprile 2011, le quantità vendute dei servizi WLR a *network cap* relative al periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010.

20. Telecom Italia ha rappresentato che le variazioni dei valori economici per i servizi WLR inclusi nei panieri sono state applicate nel rispetto dei vincoli di *cap* stabiliti dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS.

***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 45/11/CIR***

21. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi venduti nel periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2011, dei servizi soggetti al *network cap*, di cui all'art. 65 della delibera n. 731/09/CONS. Nello specifico, si è evidenziato, come sopra richiamato, che Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ad applicare, per il 2011, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 65, comma 2, della su citata delibera, le seguenti variazioni percentuali annuali:

- Paniere A: 3,01%;
- Paniere B: 1,13%;
- Paniere C: -13,34%;
- Paniere D: 1,13%.

22. Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolata come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2010) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2011). A tal riguardo si rammenta che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza.

23. L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento WLR 2011 (dell'11 aprile 2011) ed ai prezzi WLR approvati per il 2010 ha consentito all'Autorità di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A, B, C e D, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *network cap* imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 3, comma 1) per l'anno 2011.

***Le osservazioni degli Operatori***

- D1. Gli Operatori hanno rappresentato di non poter effettuare una verifica puntuale del rispetto del *network cap* da parte di Telecom Italia in quanto non dispongono dei volumi inerenti le quantità vendute per ciascun servizio. Pertanto gli stessi Operatori hanno ritenuto utile comunicare all'Autorità, nell'ambito del procedimento

istruttorio, alcuni elementi di analisi sui *trend* dei prezzi dei servizi che potrebbero risultare utili alla valutazione di quanto proposto da Telecom Italia.

- D2. In particolare gli Operatori hanno segnalato che Telecom Italia ha proposto, per alcuni servizi, dei prezzi le cui variazioni rispetto all'anno precedente sono superiori al vincolo di *cap* fissato per il relativo paniere dalla delibera n. 578/10/CONS. A tal riguardo gli Operatori hanno richiesto che i prezzi dei servizi suddetti siano ridotti in misura tale da rispettare la variazione prevista complessivamente per il paniere di appartenenza, senza che tale riduzione comporti un contestuale aumento dei prezzi degli altri servizi.
- D3. Un Operatore ritiene che l'Autorità, oltre a verificare il rispetto matematico del vincolo di *network cap*, dovrebbe svolgere anche una verifica qualitativa delle condizioni economiche proposte, al fine di assicurare che le stesse non determinino effetti distorsivi sulle dinamiche concorrenziali nel mercato esaminato. L'Operatore ha altresì rappresentato che i volumi utilizzati per la verifica del *network cap* rispecchierebbero una situazione antecedente al periodo di applicazione delle condizioni economiche oggetto della valutazione e, pertanto, fornirebbero una rappresentazione non più rispondente alle reali condizioni del mercato. Secondo l'Operatore la fotografia dei volumi relativi ad un periodo precedente a quello di applicazione dei prezzi non garantirebbe pienamente il controllo di eventuali comportamenti anticompetitivi da parte dell'*incumbent*.
- D4. Alcuni Operatori hanno rappresentato che il prezzo di attivazione della linea non attiva (LNA) per il WLR è superiore al costo di attivazione della LNA nel caso di ULL, sebbene le attività sottostanti siano le stesse. Viene pertanto richiesto di ridurre il contributo di attivazione WLR su LNA proposto da Telecom Italia per il 2011 allineandolo all'analogo contributo del servizio ULL per il 2011.
- D5. Gli Operatori ritengono che non dovrebbero esservi differenze nel prezzo del canone mensile per clienti non residenziali rispetto al canone per clienti residenziali, in considerazione dell'assenza di differenza tra le catene impiantistiche utilizzate per fornire il servizio alle due tipologie di clientela. Pertanto, secondo gli Operatori i canoni WLR non residenziali di cui al paniere C dovrebbero essere allineati ai corrispondenti prezzi previsti per i medesimi canoni WLR residenziali di cui al paniere A.
- D6. Un Operatore ha rappresentato che nell'Offerta di Riferimento 2011, nelle condizioni economiche relative a ciascuna linea/accesso associata al servizio WLR, è riportato quanto segue: "Gli accessi ISDN PRA e GNR 2 Mbit/s, nelle diverse configurazioni sopra indicate, possono essere forniti con 15, 20, 25 o 30 canali. Per la tipologia di accessi ISDN PRA deve essere corrisposto in ogni caso un importo minimo mensile pari a 216,45 Euro corrispondenti ad almeno 15 canali bidirezionali/unidirezionali uscenti". L'Operatore ha segnalato che tale previsione

non è presente nelle precedenti offerte. L'Operatore ha tra l'altro rilevato che l'importo minimo indicato da Telecom Italia non corrisponderebbe alla valorizzazione del canone mensile di 15 canali bidirezionali/unidirezionali uscenti: il prezzo di 15 canali della tipologia indicata, in base al listino proposto da Telecom Italia, dovrebbe essere pari a 162,60 Euro<sup>1</sup>. L'Operatore ha richiesto l'eliminazione della suddetta previsione o che, in subordine, tale importo sia coerente con il prezzo di 15 canali bidirezionali/unidirezionali uscenti.

D7. Su richiesta dell'Autorità Telecom Italia ha rappresentato che l'importo minimo per gli accessi ISDN PRA è stato introdotto nell'Offerta di Riferimento mutuando a livello *wholesale*, in un'ottica *retail-minus*, l'analoga previsione applicata a livello *retail*. Telecom Italia ha altresì rappresentato che il decreto ministeriale del 28/2/1997 prevede, nella Tab. L1 al § 2 per l'accesso ISDN PRA configurato con un minimo di 15 canali, un importo minimo mensile stabilito nella misura di 15 volte il prezzo di un canale bidirezionale/uscente. Sebbene prevista dal citato Decreto, tale voce anche se applicata alla clientela *retail* non era stata riportata da Telecom Italia nelle Offerte WLR antecedenti al 2011.

#### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

D8. Con riferimento all'osservazione degli Operatori di cui al punto D2 l'Autorità richiama che il vincolo di *cap* viene applicato non al singolo servizio ma alla combinazione, pesata con i relativi volumi, di tutti i servizi appartenenti ad un dato paniere. Si ribadisce pertanto, come rappresentato al punto 23, il rispetto dei vincoli di *cap* per i panieri del servizio WLR.

D9. Relativamente all'osservazione di cui al punto D3 l'Autorità richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, "Telecom Italia, contestualmente alla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento, comunica all'Autorità ogni anno le quantità vendute di ciascun paniere di servizi, distinte per semestri e riferite al periodo di dodici mesi che termina il 30 giugno di ciascun anno (periodo di riferimento)". Pertanto, ai fini dell'applicazione del *network cap* per l'anno 2011, come già indicato al punto 24 della delibera n. 27/11/CIR, le quantità di riferimento da considerare sono quelle relative al periodo intercorrente da luglio 2009 a giugno 2010. Con riferimento all'osservazione dell'Operatore sulla necessità di analizzare i *trend* dei volumi venduti, l'Autorità richiama il punto 24 della delibera n. 27/11/CIR, in cui è stato chiarito che "il *trend* dei volumi nel corso degli anni è tenuto in conto intrinsecamente nel meccanismo di *network cap*. In particolare, laddove un servizio registri un *trend* di crescita dei relativi volumi, tale aumento viene tenuto in conto nella verifica del *cap* svolta nell'anno successivo. In

---

<sup>1</sup> Il prezzo proposto da Telecom Italia per il canone mensile di un singolo canale ISDN PRA bidirezionale/unidirezionale uscente è pari a 10,84 Euro, da cui segue che il prezzo per 15 canali della stessa tipologia è pari a 162,60 Euro (= 10,84 \* 15).

tal modo qualora nell'anno precedente fosse stato applicato, a tale servizio, un prezzo superiore al valore nominale del *cap*, ne conseguirebbe, a parità di condizioni degli altri servizi, una riduzione nell'anno successivo di tale prezzo, proprio a causa dell'aumento dei volumi succitato, al fine di garantire il rispetto del *cap*".

- D10. Con riferimento all'osservazione degli Operatori di cui al punto D4 l'Autorità richiama il punto 26 della delibera n. 27/11/CIR, il quale riporta che "la questione è stata già oggetto di analisi nell'ambito del procedimento di definizione del modello BU-LRIC (si citano, a tal riguardo, i punti 297-301 della delibera n. 578/10/CONS)".
- D11. Relativamente all'osservazione di cui al punto D5 sulla convergenza dei canoni residenziali e non residenziali, l'Autorità richiama quanto riportato al punto 8 delle premesse.
- D12. Ciò premesso, l'Autorità, verificato il rispetto dei vincoli di *network cap* come riportato al punto 23, conferma il proprio orientamento di approvare le condizioni economiche dei servizi a *network cap* presenti nell'Offerta di Riferimento per il 2011 relativa al servizio WLR pubblicata da Telecom Italia in data 11 aprile 2011.
- D13. Con riferimento all'importo minimo richiesto da Telecom Italia per il canone mensile degli accessi ISDN PRA di cui ai punti D6 e D7, l'Autorità richiama l'art. 6, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, il quale dispone che "Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente dettagliate e disaggregate condizioni tecnico-economiche ...". Tale articolo recepisce quanto contenuto nell'art. 46 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in base al quale l'Offerta di Riferimento pubblicata dall'Operatore notificato deve essere "sufficientemente disaggregata per garantire che gli Operatori non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto". Si richiama altresì che il nuovo quadro regolamentare supera, per il WLR, il sistema *retail minus* passando all'orientamento al costo attuato mediante un sistema di controllo di prezzo a *network cap*. Tutto ciò premesso si ritiene che l'importo minimo richiesto da Telecom Italia si ponga in contrasto con i principi regolamentari richiamati. Nel caso specifico dell'accesso ISDN PRA, in presenza dell'importo minimo proposto da Telecom Italia, l'OLO dovrebbe comunque pagare il canone mensile corrispondente a 15 canali bidirezionali/unidirezionali uscenti anche qualora la reale configurazione dell'accesso richiesta fosse composta, ad esempio, da canali unidirezionali entranti, per i quali è previsto un canone mensile di importo inferiore rispetto ai primi<sup>2</sup>. Pertanto l'Autorità ritiene che Telecom Italia, fermo restando che il numero minimo di canali è pari a 15, debba riformulare le

---

<sup>2</sup> Per l'accesso ISDN PRA unidirezionale entrante è previsto per il 2011 un canone mensile pari a 8,53 Euro per canale, in luogo dei 10,84 Euro previsti per il singolo canale bidirezionale/unidirezionale uscente.

condizioni economiche dell'importo minimo mensile, previsto dall'Offerta di Riferimento per gli accessi ISDN PRA, in modo che questo sia funzione del numero e della tipologia di canali richiesti dall'Operatore (entranti, uscenti, bidirezionali) oltre che del canone mensile previsto per ciascun canale.

### **3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL 2011 DEI SERVIZI WLR NON INCLUSI NEI PANIERI A *NETWORK CAP***

#### **3.1. *Bonus di traffico***

##### ***Premessa***

24. Telecom Italia ha proposto nell'Offerta WLR 2011, per il *bonus* di traffico, i seguenti valori: 0,16 Euro per la clientela residenziale e 0,09 Euro per la clientela non residenziale. Tali valori risultano pari ai valori approvati per il 2010 con delibera n. 54/10/CIR.

##### ***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 45/11/CIR***

25. Come premesso (punto 5) tali valori sono rivisti, in sede di valutazione annuale dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei *bonus* di traffico effettivamente praticati da Telecom Italia alla propria clientela. Si è richiamata, altresì, la metodologia di calcolo dei *bonus* riportata al punto 20 della delibera n. 54/10/CIR. L'Autorità aveva rilevato, a tale proposito, che le condizioni economiche per il 2011 relative al servizio di raccolta a livello SGU, necessarie per la valorizzazione dei *bonus*, erano già oggetto di valutazione nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 602/10/CONS. La stessa delibera prevedeva, per la raccolta SGU, l'applicazione per il 2011 dei medesimi prezzi approvati per il 2010 con delibera n. 179/10/CONS<sup>3</sup>, pari 0,302 centesimi di Euro al minuto.

26. Ciò premesso l'Autorità, nelle more dell'approvazione del provvedimento finale sulle condizioni economiche del servizio di raccolta SGU, aveva ritenuto di utilizzare il valore approvato nel 2010. Ne è conseguito che, adottando il medesimo criterio impiegato per il calcolo del *bonus* nella delibera n. 54/10/CIR, il valore del *bonus* è rimasto quello approvato, con la stessa delibera, per il 2010. L'Autorità aveva ritenuto pertanto di approvare i valori del *bonus* di traffico proposti da Telecom Italia per il 2011.

---

<sup>3</sup> Cfr. art. 1, comma 1, lettera a, dell'allegato B alla delibera n. 602/10/CONS.

### ***Le osservazioni degli Operatori***

- D14. Alcuni Operatori hanno rappresentato che, con una *news* pubblicata nell'area riservata del portale *Wholesale*, Telecom Italia ha comunicato che dal 1° luglio 2011 avrebbe cessato di corrispondere agli OLO il *bonus* di traffico per il servizio WLR. Gli Operatori hanno richiesto che il *bonus* di traffico continui ad essere previsto o che comunque venga mantenuto nell'Offerta di Riferimento almeno per tutto il 2011, in quanto già tenuto in considerazione dagli stessi Operatori in sede di previsione del *budget* annuale per il 2011.
- D15. Con le note del 4 maggio e del 14 giugno Telecom Italia ha comunicato all'Autorità che dal 1° luglio 2011 non sarà più riconosciuta "l'ora *gratis*" alla propria clientela *retail* e, pertanto, non sussisterebbero più i presupposti per il riconoscimento agli OLO del *bonus* di traffico in ambito WLR a partire dalla stessa data. Telecom Italia ha inoltre rappresentato di aver dato comunicazione agli OLO della cessazione del *bonus* di traffico, dal 1° luglio 2011, tramite la pubblicazione di una *news* sul portale *Wholesale* in data 12 maggio 2011.

### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

- D16. L'Autorità, in esito al procedimento di consultazione pubblica di cui alla delibera n. 602/10/CONS, ha adottato la delibera n. 229/11/CONS che ha confermato per le tariffe di raccolta per il 2011 l'orientamento espresso nello schema di provvedimento allegato alla delibera n. 602/10/CONS. La delibera n. 229/11/CONS, pertanto, ha confermato per il 2011 le tariffe di raccolta approvate per il 2010 con delibera n. 179/10/CONS e pari a 0,302 centesimi di Euro al minuto. Tanto premesso, l'Autorità ritiene di confermare la valutazione del *bonus* di traffico per clientela residenziale e non residenziale svolta nello schema di provvedimento posto a consultazione con delibera n. 45/11/CIR e richiamata al punto 26.
- D17. Si richiama, altresì, che ai sensi dell'art. 65, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, come richiamato al punto 5 delle premesse, i *bonus* di traffico praticati da Telecom Italia "non rientrano nel calcolo del *Network Cap* per i servizi WLR e possono essere rivisti in sede di valutazione annuale dell'Offerta di Riferimento, sulla base dei *bonus* di traffico effettivamente praticati". Tanto premesso, alla luce delle comunicazioni di Telecom Italia in merito alla cessazione del riconoscimento dell'ora *gratis* per la propria clientela *retail*, l'Autorità ritiene che la stessa non sia più tenuta ad applicare, dal 1° luglio 2011, il *bonus* a livello *wholesale*.
- D18. In conclusione l'Autorità ritiene di approvare i valori di *bonus* di traffico proposti da Telecom Italia e pari a 0,16 Euro per la clientela residenziale e 0,09 Euro per la clientela non residenziale con validità dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.

### **3.2. Contributo addizionale di *set-up***

#### ***Premessa***

27. Telecom Italia ha previsto, nell'Offerta WLR 2011, un contributo addizionale di *set-up* pari a 5,25 Euro per ciascuna linea WLR attivata. La Società ha rappresentato che, in base ai dati in proprio possesso alla fine dell'anno 2010 e sulla base di una stima al 31 dicembre 2011, resta ancora da recuperare una quota dell'investimento complessivamente sostenuto per l'implementazione del servizio WLR.

#### ***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 45/11/CIR***

28. Alla luce dei dati comunicati da Telecom Italia sul numero di linee WLR attivate, sui *trend* di attivazione nel 2010-2011 e sui costi ancora da recuperare, l'Autorità aveva ritenuto di approvare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 65, comma 9, della delibera n. 731/09/CONS, il contributo addizionale di *set-up* proposto da Telecom Italia per il 2011 e pari a 5,25 Euro per linea WLR attivata.

#### ***Le osservazioni degli Operatori***

- D19. Gli Operatori non ritengono giustificato che Telecom Italia continui ad applicare tale contributo addizionale e hanno richiesto all'Autorità la massima trasparenza e visibilità sulle motivazioni economiche alla base dell'imposizione agli OLO di tale onere per l'attivazione di accessi WLR.

#### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

- D20. Alla luce delle osservazioni degli Operatori ed al fine di garantire la massima trasparenza al mercato, l'Autorità ritiene opportuno riportare le evidenze alla base del mantenimento per il 2011 del contributo addizionale di *set-up*.
- D21. Con delibera n. 114/07/CIR l'Autorità aveva fissato, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2007, un contributo addizionale di *set-up*, finalizzato al recupero dei costi di implementazione del servizio WLR da parte di Telecom Italia, pari a 5,25 Euro per linea WLR. Tale valore era stato calcolato rapportando l'investimento complessivo per l'implementazione del servizio WLR, sostenuto da Telecom Italia, ad un valore di 2.500.000 linee WLR, di cui era stata stimata l'attivazione nel primo anno di operatività del servizio.
- D22. Nel corso del procedimento istruttorio Telecom Italia ha comunicato che, al termine del 2010, sono state attivate circa 1.350.000 linee WLR, con una stima di attivazioni al termine del 2011 di circa 1.700.000 linee WLR. Sulla base del numero di linee attivate e tenendo conto dei valori applicati, a partire dal 2007, per il contributo di

*set-up* (5,25 Euro negli anni 2007, 2008 e 2010, 7,25 Euro per linea nel 2009) risulta non ancora recuperato l'investimento iniziale. Si rileva che applicando un contributo di *set-up* pari a 5,25 Euro per linea, l'investimento iniziale per la realizzazione del servizio WLR sarà completamente recuperato da Telecom Italia quando saranno attivate 2 milioni di linee WLR.

- D23. Tanto premesso l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, approvando un contributo di *set up*, per il 2011, pari a 5,25 Euro per linea WLR.

### **3.3. Contributi per interventi a vuoto**

#### ***Premessa***

29. Nell'Offerta di Riferimento WLR per il 2011 Telecom Italia ha previsto un contributo per l'intervento di fornitura a vuoto (*on field*) pari a 54,48 Euro ed un contributo per l'intervento di manutenzione a vuoto pari a 77,75 Euro, pari agli analoghi contributi previsti per l'ULL.

#### ***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 45/11/CIR***

30. L'Autorità ha richiamato che tali contributi sono equiparati (punto 26 della delibera n. 54/10/CIR) agli analoghi contributi previsti per l'ULL. Gli stessi sono soggetti, per il 2011, ad una variazione del valore economico del relativo paniere (A) del 3,68%. L'Autorità, alla luce dell'approvazione, proposta nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 46/11/CIR, dei prezzi dei servizi a *network cap* (tra cui il paniere A) inclusi nell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato 2011, aveva ritenuto, di conseguenza, di approvare i contributi per interventi a vuoto previsti per il WLR.

#### ***Le osservazioni degli Operatori***

- D24. Un Operatore ha rappresentato la difficoltà per l'OLO di verificare che il contributo in oggetto sia correttamente addebitato, vale a dire a fronte a) di un'effettiva uscita del personale tecnico presso la sede del cliente e b) della rilevazione di un guasto effettivamente non riconducibile alla rete Telecom Italia.

#### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

- D25. Con riferimento all'osservazione di cui al punto D24 si rimanda a quanto previsto dall'art. 2, comma 10, della delibera n. 35/09/CIR, come richiamato dall'art. 2, comma 6, della delibera n. 54/10/CIR, in merito al fatto che le fatture di Telecom

Italia per gli interventi a vuoto devono essere adeguatamente dettagliate in relazione alle attività svolte, alla identificazione dell'evento (data e ora della segnalazione e dell'intervento svolto) ed alla evidenza che il guasto non è di competenza di Telecom Italia.

D26. Alla luce di quanto riportato al punto 30 e dell'approvazione dei prezzi a *network cap* 2011 per il servizio ULL di cui alla delibera n. 89/11/CIR, l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento espresso nello schema di provvedimento WLR 2011 posto a consultazione pubblica in merito agli interventi a vuoto.

### **3.4. Contributo *una tantum* di attivazione WLR su linea *bitstream naked***

#### ***Premessa***

31. Telecom Italia ha previsto, nell'Offerta WLR 2011, un contributo *una tantum* per l'attivazione del WLR su linea *bitstream naked* pari a 55,71 Euro. Tale contributo è pari a 59,46 Euro nel caso di attivazione del WLR su linea *bitstream naked* con contestuale portabilità del numero.

#### ***Le considerazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 45/11/CIR***

32. Si è richiamato il punto D26 della delibera n. 54/10/CIR, in cui l'Autorità ha disaggregato tale contributo nelle seguenti componenti di costo:

- i) permuta in centrale e spostamento del tecnico (corrispondente a 30 minuti di manodopera);
- ii) attivazione del servizio WLR;
- iii) portabilità del numero (se richiesta);
- iv) collaudo in sede cliente (corrispondente a 30 minuti di manodopera).

33. L'Autorità, analizzate le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il suddetto contributo, aveva rilevato che quest'ultima ha utilizzato un costo orario della manodopera pari a 50,26 Euro, un contributo di attivazione WLR pari a 5,45 Euro (come proposto nell'Offerta WLR 2011) ed un contributo per la portabilità del numero pari a 3,75 Euro come approvato per il 2010 con delibera n. 54/10/CIR.

34. Con riferimento al contributo per l'attivazione del servizio WLR (punto ii), si è richiamato che lo stesso è incluso nei panieri B e D (rispettivamente per clientela residenziale e non residenziale) per i quali l'Autorità aveva ritenuto (punto 23) verificati i vincoli di *network cap*. Il valore utilizzato da Telecom Italia, pari a 5,45 Euro, risultava pertanto corretto.

35. Si è richiamato altresì che, come specificato al punto 30 della delibera n. 54/10/CIR, il contributo per la portabilità del numero (punto iii) è pari alla “differenza tra il contributo di attivazione ULL di una coppia attiva con contestuale portabilità del numero e quello senza portabilità”. Per entrambi tali valori l’Autorità aveva proposto l’approvazione, nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 46/11/CIR, di un contributo di 38,50 Euro nel caso di attivazione ULL con contestuale portabilità del numero e 34,90 Euro in assenza di portabilità. La differenza tra gli stessi risulta pari a 3,60 Euro, inferiore al valore di 3,75 Euro proposto da Telecom Italia in continuità con il valore approvato per il 2010. L’Autorità aveva ritenuto, laddove tale orientamento espresso con la predetta delibera fosse confermato, che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche per il 2011 relative all’attivazione WLR su linea *bitstream naked* tenendo conto di un costo per la componente di portabilità del numero pari a 3,60 Euro.
36. Le componenti di costo i) e iv) di cui sopra sono proporzionali al costo orario della manodopera. Atteso che tale costo era oggetto di valutazione nell’ambito di altri procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento 2011, l’Autorità aveva ritenuto che il contributo *una tantum* in oggetto potesse essere approvato, in tutte le sue componenti di costo, solo in esito alla definizione, necessariamente unitaria nei vari mercati di accesso, del costo della manodopera.

### *Le osservazioni degli Operatori*

- D27. Un Operatore ritiene che il valore attuale delle componenti di costo basate sul costo orario della manodopera (punti i e iv di cui sopra) debbano essere rivalutate con particolare riferimento alle tempistiche di espletamento delle attività, le quali dovrebbero riflettere i recuperi di efficienza conseguiti da Telecom Italia.
- D28. Alcuni Operatori hanno segnalato che nell’Offerta di Riferimento WLR 2011 è riportato che “... il cliente può richiedere il servizio WLR su una linea sulla quale sia già attivo il servizio *bitstream naked*, cioè una linea *bitstream* non collegata alla centrale telefonica di Telecom Italia. In quest’ultimo caso l’attivazione del servizio WLR comporterà la realizzazione *ex novo* del servizio telefonico e, quindi, l’assegnazione di una nuova numerazione telefonica”. È riportato altresì che “Telecom Italia in ottemperanza all’art. 2 comma 5 della delibera n. 35/09/CIR gestisce le richieste, effettuate con lo stesso ordine, di attivazione del WLR su linea *bitstream naked* o *ADSL naked* di Telecom Italia e di portabilità del numero VoIP sulla linea WLR che sarà attivata”. Gli Operatori hanno richiesto che venga specificato nell’Offerta che il numero VoIP può essere nativo sia di Telecom Italia sia di altri Operatori, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 35/09/CIR, art. 2, comma 5.

D29. Su richiesta dell’Autorità, Telecom Italia ha chiarito che attualmente la portabilità del numero può essere effettuata contestualmente all’attivazione del WLR da linea *bitstream naked* solo se la numerazione è nativa Telecom Italia.

### ***Le valutazioni finali dell’Autorità***

D30. Con riferimento all’osservazione di cui al punto D27 sulla necessità di rivalutare le tempistiche per l’espletamento delle attività di Telecom Italia, l’Autorità richiama che l’analisi delle stesse è stata effettuata nell’ambito del procedimento di approvazione dell’Offerta WLR 2010 di cui alla delibera n. 54/10/CIR. L’Autorità non ritiene che sussistano, allo stato, elementi istruttori tali da condurre ad una valutazione diversa delle tempistiche (la cui valutazione è stata svolta al punto D26 della suddetta delibera).

D31. La delibera n. 54/11/CIR, all’art. 3, comma 3, ha approvato per il 2011 un costo orario della manodopera pari a 47,20 Euro/ora. La delibera n. 89/11/CIR ha approvato le condizioni economiche a *network cap* per il 2011 relative al servizio ULL, tra cui il contributo di attivazione ULL con contestuale portabilità del numero, pari a 38,50 Euro, e quello in assenza di portabilità, pari a 34,90 Euro. Tanto premesso, alla luce di quanto rappresentato nei punti 32-36, l’Autorità ritiene che il contributo in oggetto debba essere valorizzato nel modo seguente:

- i) permuta in centrale e spostamento del tecnico (corrispondente a 30 minuti di manodopera), pari a 23,60 Euro;
- ii) attivazione del servizio WLR, pari a 5,45 Euro (incluso tra i servizi WLR soggetti al rispetto del vincolo di *network cap* ed approvato alla luce di quanto riportato al punto D12 delle premesse);
- iii) portabilità del numero (se richiesta), pari a 3,60 Euro;
- iv) collaudo in sede cliente (corrispondente a 30 minuti di manodopera), pari a 23,60 Euro.

D32. L’Autorità ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba riformulare l’Offerta di Riferimento WLR 2011 prevedendo un contributo *una tantum* di attivazione WLR su linea *bitstream naked* pari a 52,65 Euro ed un analogo contributo pari a 56,25 Euro in caso di contestuale richiesta di portabilità del numero.

D33. Con riferimento all’osservazione sulla portabilità del numero VoIP in caso di attivazione del WLR su linea *bitstream naked* di cui ai punti D28 e D29, l’Autorità richiama che l’art. 2, comma 5, della delibera n. 35/09/CIR<sup>4</sup> non pone vincoli sulla

---

<sup>4</sup> “Telecom Italia fornisce la prestazione di portabilità del numero su linee WLR, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica sottostante il servizio fornito dall’Operatore *Donating/Donor*. Telecom Italia definisce, ai fini della predisposizione dell’Offerta di Riferimento WLR 2010, le procedure per gestire

titolarità del numero (ovvero se la richiesta di NP sia relativa ad un numero di Telecom Italia o di un OLO). Il punto 77 della stessa delibera, a conferma di quanto sopra, riporta che “... tenuto conto dell’impossibilità tecnica di gestire la Portabilità del Numero su linea WLR Non Attiva contestualmente all’attivazione della linea stessa, l’Autorità ritiene che Telecom Italia debba comunque definire opportune procedure per la gestione della richiesta (effettuata tramite stesso ordine) di attivazione WLR su linea *bitstream naked* o ADSL *naked* di Telecom Italia, con portabilità del numero VoIP da ADSL (o *bitstream*, in caso di migrazione) *naked* su linea WLR, ad esempio effettuando il *porting* del numero su linea WLR successivamente alla sua attivazione”. Tenuto anche conto dell’entrata in vigore, dal 7 febbraio 2011, delle nuove procedure di portabilità del numero di cui alla delibera n. 35/10/CIR, l’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia gestisca le richieste, effettuate con lo stesso ordine, di attivazione del WLR su linea *bitstream naked* o ADSL *naked* di Telecom Italia e di portabilità del numero VoIP sulla linea WLR che sarà attivata, indipendentemente dalla titolarità della numerazione oggetto della portabilità.

#### **4. ALTRE CONDIZIONI DI OFFERTA**

##### **4.1. Prestazione CLIR permanente**

###### *Le osservazioni degli Operatori*

- D34. Nella delibera n. 54/10/CIR, al punto D36, è indicato che Telecom Italia deve rendere disponibile tale funzionalità nell’Offerta di Riferimento WLR per l’anno 2011. Un Operatore ha rilevato che nel manuale delle procedure non è indicata alcuna data di effettiva disponibilità della suddetta funzionalità.
- D35. Telecom Italia ha dichiarato che l’implementazione della funzionalità in oggetto è prevista per il secondo semestre del 2011 e che, con almeno 90 giorni di anticipo sulla data di effettivo rilascio, verrà data opportuna comunicazione agli OLO sul portale *Wholesale*.

###### *Le valutazioni finali dell’Autorità*

- D36. L’Autorità, preso atto di quanto emerso nella fase istruttoria del procedimento, ha verificato che il manuale delle procedure riporta, con riferimento alla prestazione di attivazione CLIR su base permanente, che “Telecom Italia provvederà a pubblicare

---

richieste, effettuate con lo stesso ordine, di attivazione WLR su linea *bitstream naked* o ADSL *naked* di Telecom Italia e portabilità del numero VoIP sulla linea WLR”.

sul portale *Wholesale* la data di disponibilità delle citate funzionalità automatiche”. Pertanto l’Autorità non ritiene necessario apportare modifiche all’Offerta di Riferimento 2011.

#### **4.2. Nuovo Processo di Delivery (NPD)**

##### *Le osservazioni degli Operatori*

- D37. Un Operatore ha evidenziato che il manuale delle procedure WLR per il 2011, pubblicato in data 27 ottobre 2010, non recepirebbe alcune delle evoluzioni richieste anche nell’ambito dei lavori del Gruppo Monitoraggio Impegni (GMI). L’Operatore ha richiesto pertanto un aggiornamento del documento mediante il recepimento delle richieste avanzate nell’ambito del GMI.
- D38. Un Operatore ha rilevato che nel manuale delle procedure WLR 2011 è riportato che “a partire dal 1° luglio 2011, e salvo sopravvenute esigenze di ripianificazione, Telecom Italia gestirà la fornitura del servizio WLR unicamente attraverso il NPD di Fase 2”. L’Operatore ha richiesto che tale riferimento al 1° luglio 2011 sia eliminato, ritenendo che l’adesione all’NPD debba essere considerata una opportunità per gli OLO e non un obbligo.
- D39. Telecom Italia ha chiarito che il manuale delle procedure non risulta aggiornato poiché le evoluzioni richieste nell’ambito dei lavori del GMI sono successive alla pubblicazione del manuale stesso. Telecom Italia ha rappresentato che il manuale delle procedure sarà aggiornato all’atto della ripubblicazione dell’Offerta di Riferimento 2011 in esito alla sua approvazione.
- D40. Telecom Italia si è resa disponibile a discutere una variazione della data di passaggio all’NPD di Fase 2 (NPD2) ma ha rappresentato altresì l’impossibilità di gestire sui propri sistemi il parallelismo del processo standard e dell’NPD2.

##### *Le valutazioni finali dell’Autorità*

- D41. L’Autorità, relativamente all’osservazione di cui al punto D37 sul mancato aggiornamento del manuale delle procedure, preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia in merito al recepimento delle evoluzioni richieste nell’ambito dei lavori del GMI di cui al punto D39, ritiene necessario che Telecom Italia ripubblichi il suddetto manuale aggiornandolo in linea con quanto richiesto.
- D42. Con riferimento all’osservazione sulla data di passaggio all’NPD2 di cui al punto D38, l’Autorità ritiene ragionevole (in ottica di efficienza) che Telecom Italia non sia tenuta a gestire due processi in parallelo. L’Autorità ritiene altresì opportuno, attesa la disponibilità di Telecom Italia in tal senso, che gli Operatori interessati

concordino, con ogni consentita sollecitudine, con quest'ultima una data di passaggio alle nuove procedure che contemperi le esigenze di tutte le parti, comunque in ottica di efficienza ed efficacia dei processi. L'Autorità svolgerà la dovuta vigilanza e, ove necessario, adotterà gli interventi ritenuti opportuni al fine di garantire un corretto passaggio alle nuove procedure.

#### **4.3. SLA Provisioning WLR linea non attiva (LNA)**

##### *Le osservazioni degli Operatori*

D43. Gli Operatori hanno rappresentato che nell'Offerta di Riferimento ULL gli SLA per il *provisioning* su linea attiva (LA) e LNA sono equiparati, mentre nell'Offerta WLR gli SLA per il *provisioning* su LNA sono maggiori rispetto a quelli su LA. Inoltre gli SLA ULL prevedono la presenza di due fasce (95% entro DAC e 100% entro DAC+3, con DAC minima a 5gg lavorativi da DRO<sup>5</sup>), mentre per il WLR è prevista un'unica fascia. Gli Operatori hanno richiesto all'Autorità di uniformare gli SLA di *provisioning* del WLR su LNA a quelli previsti per il WLR su LA coerentemente a quanto previsto per l'ULL.

##### *Le valutazioni finali dell'Autorità*

D44. La delibera n. 731/09/CONS, con riferimento agli SLA per il WLR, all'art. 54, comma 1, specifica che "l'Offerta di Riferimento [WLR] contiene altresì *Service Level Agreements*, differenziati in SLA base e SLA premium, conformemente a quanto stabilito dall'Autorità nella delibera n. 694/06/CONS". Quest'ultima delibera, all'art. 14, comma 2, stabilisce che "il termine per l'attivazione del WLR sulla linea d'utente è di sei giorni lavorativi nel caso di ordinativi standard e di otto giorni lavorativi nel caso di ordinativi non standard. Il termine decorre dal giorno di ricezione dell'ordine di lavorazione da parte di Telecom Italia. Tali tempi si intendono garantiti per il 100% delle richieste". Nel caso di Linea Attiva l'Offerta di Riferimento 2011 riporta, per il 100% dei casi, uno SLA di sei giorni lavorativi per i casi standard e di otto giorni lavorativi per i casi non standard, in conformità a quanto disposto dall'art. 14, comma 2, della delibera n. 694/06/CONS.

D45. Nel caso di LNA l'art. 14, comma 4, della delibera n. 694/06/CONS dispone che "nel caso di ordini per l'attivazione del servizio WLR su linee non attive, i tempi ... [per l'attivazione del WLR] sono incrementati del numero di giorni previsti da Telecom Italia per l'attivazione della linea ai propri clienti finali, ridotti del 20%". L'Autorità ha rilevato che nelle "Condizioni generali di abbonamento" per l'attivazione ai clienti finali della linea base di Telecom Italia è specificato, all'art.

---

<sup>5</sup> Data ricezione ordine.

4, punto 1, che “il Servizio è attivato da Telecom Italia entro 10 giorni dalla richiesta del Cliente, fatti salvi i casi di eccezionalità tecnica, ovvero nei tempi concordati con il Cliente, dando priorità ai casi certificati di portatori di handicap”. Nell’Offerta di Riferimento 2011 è indicato che nel caso di LNA è previsto un tempo di realizzazione aggiuntivo pari a sette giorni lavorativi per il 100% dei casi. Tanto premesso, l’Autorità non ravvisa elementi di difformità tra quanto proposto da Telecom Italia e quanto previsto dalla vigente normativa. Resta inteso che, negli ambiti regolamentari idonei, l’Autorità potrà procedere, come richiesto, ad una razionalizzazione degli SLA nei mercati dell’accesso.

#### **4.4. Informazioni presenti nel manuale delle procedure**

##### *Le osservazioni degli Operatori*

- D46. Alcuni Operatori hanno segnalato la rimozione dal manuale delle procedure della tabella contenente tutte le causali di rifiuto e la relativa descrizione. Gli Operatori hanno chiesto la reintroduzione della suddetta tabella, eventualmente integrata con ulteriori informazioni riguardanti l’evidenza della fase di processo che può dar origine ad uno specifico rifiuto e se il rifiuto viene generato in automatico dal sistema o in manuale.
- D47. Alcuni Operatori hanno richiesto che vengano dettagliate nel manuale delle procedure del servizio WLR tutte le modalità operative per l’*assurance* del servizio WLR, comprese le procedure contrattuali di assistenza tecnica e le relative tempistiche.
- D48. Telecom Italia ha rappresentato di aver rimosso la tabella delle causali di scarto dal manuale delle procedure e di averla pubblicata all’interno del portale *Wholesale* in ragione del fatto che l’elenco delle causali di scarto potrebbe essere soggetto a modifiche derivanti dall’aggiornamento concordato dei processi, con conseguente necessità, secondo Telecom Italia, di una successiva approvazione dell’Offerta di Riferimento da parte dell’Autorità.
- D49. Telecom Italia ha dichiarato che i dettagli richiesti in merito alle modalità operative per l’*assurance* del servizio WLR sono presenti all’interno del portale *Wholesale*.

##### *Le valutazioni finali dell’Autorità*

L’Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia includa le causali di rifiuto e le modalità operative relative all’*assurance* del servizio WLR all’interno dell’Offerta di Riferimento essendo la tematica oggetto di valutazione in sede di approvazione dell’OR. Resta inteso che in caso di accordo tra le parti le stesse possono applicare modifiche rispetto a quanto previsto in OR.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* – WLR)**

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni dell'Offerta di Riferimento relativa al servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) per l'anno 2011 pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 11 aprile 2011, fatto salvo quanto previsto all'art. 2.

### **Articolo 2**

#### **(Modifiche all'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relativa al servizio *Wholesale Line Rental* – WLR)**

1. Telecom Italia riformula la sezione 10 dell'Offerta di Riferimento dell'11 aprile 2011 (condizioni economiche del servizio WLR, delle prestazioni associate e dei servizi accessori) determinando l'importo minimo mensile, per gli accessi ISDN PRA, in modo che questo sia funzione della tipologia di canali richiesti dall'Operatore (entranti, uscenti, bidirezionali) oltre che del canone mensile previsto per ciascun canale.
2. Telecom Italia riformula la tabella 9 dell'Offerta di Riferimento dell'11 aprile 2011 prevedendo un contributo *una tantum* di attivazione WLR su linea *bitstream naked* pari a 52,65 Euro in assenza di contestuale portabilità del numero ed un contributo pari a 56,25 Euro in caso di contestuale richiesta di portabilità del numero.

### **Articolo 3**

#### **(Disposizioni finali)**

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2011 per il servizio *Wholesale Line Rental* (WLR) entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.

2. Le condizioni economiche del servizio *Wholesale Line Rental* (WLR), come modificate dalla presente delibera, decorrono ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2011.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 13 luglio 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE  
Enzo Savarese

Per conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola